

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1985

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2008

Norme contro la violenza di genere

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento Europeo con la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ha stabilito che «La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta».

L'Organizzazione mondiale della sanità, nel 2002, nel «*World Report on Violence and Health*» ha definito la violenza sessuale un problema che riguarda tutto il mondo ed uno dei principali problemi per la sanità pubblica. Raccomanda infatti di promuovere misure di prevenzione primaria, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.

La violenza è determinata da diversi fattori che agiscono in un'ampia gamma di contesti sociali, culturali ed economici ed è una delle forme peggiori di discriminazione. Esiste dunque una dimensione sociale della violenza perché attiene a profonde motivazioni culturali, ai modelli del rapporto tra i generi, tra le persone, la violenza è un modo per riappropriarsi di un ruolo a cui sono connessi privilegi e soprattutto di un ruolo gerarchicamente dominante. È importante dunque riconoscere le gravi e immediate conseguenze

che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico, sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

È necessario ed urgente porre in essere «politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare» al fine di favorire la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore.

Con la presente legge vogliamo affrontare il tema della violenza e individuare strumenti di contrasto ad essa e di accoglienza alle vittime, attraverso interventi integrati e multidisciplinari, coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo possono affrontare il fenomeno. In questi anni, a livello locale, sono nate le importanti esperienze dei Centri antiviolenza attraverso una collaborazione forte tra istituzioni, enti locali, associazioni di donne.

Con il presente disegno di legge vorremmo creare una rete di relazioni tra tutti i soggetti impegnati contro la violenza per svolgere un importante lavoro di prevenzione e sensibilizzazione della società civile, ma anche di formazione professionale e specifica per gli operatori socio-sanitari, le forze dell'ordine e gli operatori di giustizia.

Il disegno di legge contiene norme contro la violenza sessuale; intenzionalmente non si individua la donna come unica vittima perché la proposta intende prevenire la violenza sessuale come tragico fenomeno che, purtroppo, colpisce donne, uomini e bambini. La proposta intende proteggere ogni vittima

della violenza, vittima che nel sistema deve poter trovare adeguata protezione e cura.

La prevenzione, riteniamo debba agire sui principi di una civile convivenza, e, dunque, sul rispetto reciproco nella relazione tra i sessi, sul rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, sul principio della non violenza.

Il secondo obiettivo di fondo che persegue il disegno di legge è quello di creare la rete dei soggetti indicati all'articolo 2 e 4 per garantire procedure omogenee su tutto il territorio. La rete viene promossa attraverso intese e protocolli su base provinciale o, ove, costituite, sulla base territoriale ricadente nelle Società della salute.

A tale proposito, occorre evidenziare che la proposta intende valorizzare le istanze e le esperienze che sono emerse e tuttora

emergono in maniera spontanea dalle realtà territoriali.

L'obiettivo del lavoro dei centri antiviolenza è quello di accrescere le forze e l'*empowerment* delle donne in modo da porre termine alla violenza e condurre una vita indipendente, autonoma e libera attraverso il reinserimento lavorativo e sociale.

La proposta promuove, inoltre, all'articolo 7, un centro di coordinamento presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali (per i presidi ospedalieri ed i consultori) su area zonale. Il centro di coordinamento (uno per ogni zona) assicura l'adeguato intervento di personale e strumenti per l'assistenza e la cura della vittima di violenza; gli strumenti a disposizione del personale sanitario consentono anche prelievi adeguati che possono essere utilmente prodotti in una eventuale fase giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. Lo Stato riconosce che ogni tipo di violenza di genere, psicologica, fisica ed economica costituisce una lesione all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, nonché al diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva, e pregiudica il godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Art. 2.

(Finalità)

1. Lo Stato promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di maltrattamenti fisici, psicologici ed economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o vittime di minaccia di tali atti.

2. Lo Stato sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, le Società della salute, le direzioni scolastiche provinciali, le forze dell'ordine, le prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza, presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti le finalità di cui al comma 1.

3. Le province esercitano un ruolo di coordinamento della rete di cui al comma 2.

Art. 3.

(Attività di prevenzione)

1. Lo Stato, al fine di prevenire il fenomeno della violenza di genere sostiene, anche in collaborazione con i soggetti della rete di cui all'articolo 2, comma 2, progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.

2. Lo Stato promuove e sostiene programmi antiviolenza per finanziare la costituzione e l'attività della rete di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresa la disponibilità di case rifugio di cui all'articolo 8.

Art. 4

(Costituzione della rete)

1. I Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale emanano le linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere e promuovono intese e protocolli di intervento omogenei tra i soggetti della rete di cui all'articolo 2, comma 2, e conferiscono alle province il ruolo di coordinamento della rete medesima.

2. La rete di cui all'articolo 2, comma 2, ha lo scopo di garantire procedure omogenee su tutto il territorio nazionale e di attivare l'immediato intervento dei soggetti che la costituiscono, su base provinciale, o delle Società della salute, su base territoriale.

3. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete di cui all'articolo 2, comma 2, è attivata dalla persona vittima della violenza, con una richiesta di aiuto rivolta anche solo ad un soggetto della rete.

Art. 5.

(Sostegno e soccorso alle persone vittime della violenza)

1. La rete di cui all'articolo 2, comma 2, garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla persona vittima della violenza, presunta o accertata, il soccorso in ogni fase, presso le aziende ospedaliere o presso le aziende sanitarie locali, l'intervento dei servizi sociali, l'accoglienza, il sostegno e la protezione presso case rifugio gestite dai centri antiviolenza presenti sul territorio ai sensi degli articoli 6 e 8.

2. Al fine di garantire un'assistenza adeguata, i soggetti della rete di cui all'articolo 2, comma 2, formulano progetti personalizzati a favore della persona vittima della violenza e a favore dei suoi familiari, mediante l'indicazione di un percorso di uscita dalla violenza che prevede il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.

Art. 6.

(Centri antiviolenza)

1. I centri antiviolenza sono gestiti da associazioni di donne iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), o da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione. I centri antiviolenza promuovono un lavoro di relazione tra donne e sono autogestiti.

2. Al fine di garantire le attività di cui al comma 1, i centri antiviolenza dispongono di personale adeguatamente formato sui temi della violenza.

Art. 7.

(Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali)

1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, per i presidi ospedalieri e per i consultori, assicurano l'attivazione di almeno un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere su ogni zona.

2. Il centro di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) garantisce l'immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un'eventuale fase giudiziaria;

b) garantisce l'attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla persona vittima della violenza, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti sanitari necessari;

c) ha l'obbligo di attivare la rete di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di assicurare l'immediata predisposizione di azioni e servizi necessari.

Art. 8.

(Case rifugio)

1. La rete di cui all'articolo 2, comma 2, garantisce alle persone vittime della violenza la protezione presso case rifugio, quali strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima.

2. Le case rifugio, gestite dai centri anti-violenza di cui all'articolo 6, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le persone vittime della violenza, sole o con figli minori, vengono accolte e protette.

3. La rete di cui all'articolo 2, comma 2, attiva l'inserimento delle persone vittime della violenza presso case rifugio, ricadenti in ambito provinciale diverso da quello di residenza, al fine di assicurare protezione ed anonimato.

4. Gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi ad indirizzo segreto destinati a case rifugio o le adeguate risorse finanziarie a copertura delle spese per l'alloggio.

Art. 9.

(Formazione)

1. Lo Stato, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuove iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, operatori dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, magistratura, prefetture.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2011, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.